

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1623)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALESSANDRINI, ZUCCALA, SANTALCO, MAZZEI e
VENANZETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1974

Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende ovviare ad alcune carenze che si possono riscontrare nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, in riferimento agli Istituti autonomi per le case popolari non provinciali e, nello stesso tempo, si vuole dare un giusto riconoscimento ai più meritevoli di tali Istituti.

Come è noto, il decreto delle norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la cui emanazione è stata delegata al Governo dall'articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella sua prima stesura prevedeva, all'articolo 18, l'incorporazione degli Istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale nei rispettivi IACP a competenza provinciale.

Peraltro, l'apposita Commissione di senatori e deputati alla quale era stato deman-

dato l'esame del suddetto decreto, visto che lo spirito e la lettera della legge per la casa, a seguito della modifica apportata all'articolo 6, nel cui testo definitivo è stato tolto il termine « provinciali », tendono ad eliminare qualsiasi differenziazione fra IACP, riconosciuti i meriti acquisiti in oltre un cinquantennio di proficua attività dagli IACP non provinciali, ha provveduto a togliere l'articolo 18 e la soppressione è stata limitata solo a quei casi per i quali il Ministro dei lavori pubblici ne ravvisasse l'opportunità.

Il Governo, peraltro, si è limitato a togliere l'articolo 18 ed a depennare il termine « provinciali » dall'articolo 9, non avvedendosi però che si rendeva necessario eliminare detto termine anche negli articoli 10, 14, 16 e 18. Infatti il testo delle suddette norme, nella attuale formulazione, manca di coordinamento e condiziona notevolmente, contro

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le intenzioni, l'attività degli IACP non provinciali.

Ad esempio, con la presenza del termine « provinciali » nei citati articoli, tali Istituti non risultano nè gestori dei programmi edilizi da realizzare sul territorio di loro competenza, nè destinatari degli immobili degli enti dei quali è stabilita la soppressione. È evidente che in tale modo si corre il pericolo di scardinare l'organizzazione di questi Istituti, mettendo a repentaglio la loro sussistenza, con grave mortificazione delle iniziative locali e a danno degli amministrati.

Giova inoltre ricordare che tali Istituti, benchè in numero limitato, rappresentano tuttavia un'alta tradizione democratica ed hanno il merito di aver percorso gli Istituti a carattere provinciale nell'impegno civico di dare un alloggio adeguato alle famiglie prive della casa, essendo sorti spontaneamente

nei primi anni del secolo per impulso di avveduti amministratori comunali e di elette associazioni di cittadini.

Si ritiene però giusto distinguere fra gli Istituti a competenza comunale che hanno svolto una limitata attività ed hanno in gestione un esiguo numero di alloggi, per cui la loro sussistenza non è rilevante, e gli altri invece che svolgono una intensa attività e dispongono di un apprezzabile patrimonio edilizio, al quale hanno proporzionato la loro organizzazione tecnico-amministrativa, e sono perciò meritevoli di particolare considerazione a sostegno della continuazione della loro attività.

Per queste considerazioni, affidiamo alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge con il quale l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, viene come in appresso modificato ed integrato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta o d'intesa con la Regione competente per territorio, può disporre, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al seguente comma, l'incorporazione degli Istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli Istituti autonomi provinciali.

Gli Istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale aventi in gestione non meno di 1.000 vani di alloggi popolari sono esclusi dall'incorporazione e sono equiparati, a tutti gli effetti, agli Istituti autonomi per le case popolari provinciali. Ad essi spetta, nel territorio di loro competenza, l'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica previsti per gli IACP ».